

# VERBALE DI ACCORDO

L'8 marzo 2006, in Roma

tra

FEDERMACO, assistita da CONFINDUSTRIA

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

con riferimento all'art.1, sistema contrattuale, lett. A) del c.c.n.l.5 marzo 2004, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della parte economica (2° biennio) del c.c.n.l. 5 marzo 2004 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

*[Handwritten signatures and scribbles]*

# AUMENTO RETRIBUTIVO E NUOVI MINIMI TABELLARI CONTRATTUALI

Gli importi e le tranches di erogazione, fissate alle date del 1.3.2006, 1.1.2007 e 1.7.2007, sono riportate, unitamente ai nuovi minimi tabellari, nelle tabelle che seguono:

AUMENTI RETRIBUTIVI				
Gruppi	Aumenti dal 01/3/2006 (euro/mese)	Aumenti dal 01/1/2007 (euro/mese)	Aumenti dal 01/7/2007 (euro/mese)	Aumenti totali a regime (euro/mese)
A Super	43,01	35,84	43,01	121,85
A	39,23	32,69	39,23	111,15
B	32,73	27,27	32,73	92,73
C Super	30,00	25,000	30,00	85,00
C	28,53	23,78	28,53	80,84
D	26,64	22,20	26,64	75,490
E	23,92	19,93	23,92	67,76
F	20,98	17,48	20,98	59,44

Tabella dei minimi mensili contrattuali  
dal 1° marzo al 30 settembre 2006

Gruppi	(euro/mese)
A Super	1173,35
A	1070,36
B	892,90
C Super	818,47
C	778,96
D	727,56
E	653,13
F	572,96

Tabelle dei minimi mensili contrattuali dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007					
Area professionale	Livelli	dall'1/10/06 (euro/mese)	dall'1/1/07 (euro/mese)	dall'1/7/07 (euro/mese)	Parametri
Area direttiva	3°	1203,21	1238,45	1280,73	210
	2°	1077,16	1108,71	1146,56	188
	1°	985,49	1014,35	1048,98	172
Area concettuale	3°	933,92	961,27	994,09	163
	2°	899,55	925,89	957,50	157
	1°	853,71	878,71	908,71	149
Area specialistica	3°	802,14	825,63	853,82	140
	2°	767,77	790,25	817,23	134
	1°	739,12	760,76	786,73	129
Area qualificata	2°	693,28	713,58	737,94	121
	1°	664,63	684,10	707,45	116
Area esecutiva	1°	572,96	589,74	609,87	100

## INDENNITA' DI CONTINGENZA

Per la nuova classificazione decorrente dal 1° ottobre 2006, gli importi consolidati dell'indennità di contingenza da erogare e di cui all'art.45 del c.c.n.l. 5 marzo 2004 sono di seguito indicati:

Area Professionale	Livelli	Contingenza (euro/mese)
Area direttiva	3°	533,43
	2°	530,24
	1°	523,11
Area concettuale	3°	523,11
	2°	523,11
	1°	519,55
Area specialistica	3°	519,46
	2°	517,65
	1°	517,65
Area qualificata	2°	515,49
	1°	515,49
Area esecutiva	1°	513,24

Il criterio utilizzato per la sopradetta tabella è da tenere presente per la corresponsione dei premi aziendali mensili e/o annui consolidati e congelati nelle cifre in essere alla data del 1° settembre 1994.

## ART. 34 C.C.N.L. 5 MARZO 2004 – LAVORO A TURNO

Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo la maggiorazione per le ore lavorate di notte e per le ore lavorate di giorno nella domenica e di cui al comma 3 dell'art.34 vigente c.c.n.l. è portata, a partire dal 1 marzo 2006, al 40%.

La suddetta maggiorazione assorbe fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Nell'obiettivo di adeguare la normativa contrattuale alle nuove disposizioni legislative in tema di apprendistato professionalizzante, le parti si impegnano a definire una intesa entro il 30 aprile 2006 in modo che detto istituto sia operativo per i settori cui si applica il presente c.c.n.l. per il 1° maggio 2006.

A tal fine le parti si incontreranno il 4 aprile 2006 per proseguire l'esame del testo sull'apprendistato professionalizzante consegnato in data 16 febbraio scorso da Federmaco.


## UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo è corrisposto, con la retribuzione del mese di marzo 2006, un importo forfettario *una tantum* di euro 150,00 suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.10.2005 al 28.2.2006.

L'importo suddetto è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art.2120 c.c., l'*una tantum* è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, cadenti nel periodo 1.10.2005/28.2.2006, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo *una tantum*.

Ai lavoratori che nello stesso periodo hanno goduto di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'*una tantum* sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

  
Letto, confermato, sottoscritto.

FEDERMACO 

FENEAL-UIL 

FILCA-CISL 

FILLEA-CGIL 

